

N. R.G. 10062/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Giudice Angelo Mambriani, designato con provvedimento presidenziale del 2.3.2017,

- letto il ricorso ex artt. 669 bis e ss. c.p.c. e 2476, co. 3 c.c. depositato in data 2.03.2017 da MARCO MARINELLO (di seguito anche: Marinello), rappresentato e difeso come in atti, e gli allegati documenti;
- letta la memoria difensiva depositata in data 24.3.2017 da PLAS MEC s.r.l. (di seguito anche: Plas Mec o la Società), LUCIA DESPERATI, FERNANDA MARIA MARINELLO, MASSIMO RABBACHIN, PAOLA MARINELLO, MASSIMO GRIGOLON, rappresentati e difesi come in atti, e gli allegati documenti;

Il Giudice Angelo Mambriani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 marzo 2017, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1) Ammissibilità del ricorso.

Va disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda cautelare di revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata, in quanto proposta *ante causam* e non in pendenza di un giudizio di merito volto ad accertare la responsabilità degli amministratori.

Invero, l' art. 2476 comma 3 c.c., prevede "[il socio] può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi ...".

La norma ha provocato notevoli questioni interpretative e soluzioni diverse, originate dalla lettura del termine "altresì" e, in particolare, se esso vada considerato in stretta connessione con la prima parte della norma, che prevede la legittimazione del socio ad agire in responsabilità contro gli amministratori, tanto da instaurare un vincolo di accessorietà, se non di (impossibile: v. postea) strumentalità, tra azione di merito e cautelare, oppure se, invece, esso vada inteso come attributivo al socio di un potere aggiuntivo, svincolato dall'azione di merito configurata nella prima parte della norma.

La prima interpretazione, pur diffusamente sostenuta⁽¹⁾, non convince.

Anzitutto essa manifesta la difficoltà di fondo per cui l'azione di merito prevista nella parte immediatamente precedente della stessa norma è volta al risarcimento del danno patrimoniale subito

¹⁾ Trib. S.M. Capua Vetere, 15.11.2004, Soc. 2005, 479; Trib. S.M. Capua Vetere, 20.7.2004, in Soc., 2004, 1545; Trib. Vercelli 28.9.2005, in Soc., 2006, 885; Trib. Brescia, 8.3.2005, in Soc. 2005, 1254.



dalla società per effetto della *mala gestio* degli amministratori, e non invece alla revoca dell'amministratore – cioè alla rimozione dell'amministratore dalla carica che ricopre -, sicché, data la ontologica e irriducibile diversità dell'oggetto delle due azioni – l'una volta al ristoro di lesioni patrimoniali già perfezionate e l'altra volta ad evitare che l'amministratore prosegua in futuro nello svolgimento delle funzioni gestorie -, non può istituirsi un nesso di strumentalità di quest'ultima rispetto alla prima.

Ciò è viepiù dimostrato dalla circostanza che il diritto al risarcimento vede previsto uno strumento cautelare tipo nel sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., mentre pare logicamente refrattario ad essere protetto in via anticipatoria con la revoca dell'amministratore, come detto per natura incapace di svolgere idonea funzione cautelare rispetto a danni già compiutamente verificatisi.

Dunque, anche affermando che il ricorso per revoca dell'amministratore possa essere proposto solo nel corso di una causa risarcitoria, mancherebbe comunque il necessario nesso di strumentalità tra la domanda cautelare ed una corrispondente (nel caso inesistente) domanda di merito.

Una costruzione siffatta comporterebbe inoltre che, potendo la revoca essere pronunciata solo quando i danni - quelli di cui è contemporaneamente chiesto il risarcimento - si fossero già verificati (e vi fosse il timore del loro aggravamento: *periculum in mora*), non potrebbe invece essere adottata quando il patrimonio sociale fosse sottoposto, per effetto di comportamenti di *mala gestio*, al concreto e grave rischio di pregiudizio imminente, ma non ancora verificatosi.

Con il che pregnanti esigenze di tutela cautelare di natura preventiva rimarrebbero del tutto frustrate. Del resto ipotizzare, in tal caso, l'ammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c., sarebbe contraddittorio rispetto all'interpretazione restrittiva seguita, potendosi obiettare che, in presenza di cautela tipica, lo strumento atipico non può essere utilizzato per surrettiziamente manipolare in chiave ampliativa lo strumento legalmente previsto.

In conclusione, concepita la domanda cautelare di revoca dell'amministratore come limitata alla proposizione in corso di causa e presunto un nesso di strumentalità in realtà inesistente con la domanda risarcitoria e, si incorrerebbe nella contraddizione per un verso di ammettere uno strumento cautelare inidoneo a tutelare la società proprio con riguardo all'azione di merito rispetto alla quale lo si vorrebbe strumentale e, per altro verso, di sterilizzare le capacità di tutela proprio rispetto ai danni potenziali, ovvero gli unici rispetto ai quali esso è effettivamente capace di spiegare tutela cautelare.

Nella prospettiva interpretativa qui criticata, inoltre, viene meno il requisito, tipico dei provvedimenti cautelari, della "provvisorietà", mancando appunto comunque una corrispondente azione di merito all'esito della quale la questione della revoca possa essere decisa definitivamente.



Proprio in considerazione delle aporie processuali e delle difficoltà applicative che crea una interpretazione siffatta e delle carenze di tutela che determina, deve essere preferita l'altra tesi, fondata sull'interpretazione del termine "altresi" come attributivo di un autonomo potere cautelare ⁽²⁾.

Tale tesi incontra l'unica obiezione data dal non essere espressamente prevista l'azione di merito corrispondente, talchè, anche secondo questa lettura, risulterebbe comunque carente il vincolo di strumentalità che deve necessariamente connotare la tutela cautelare ed anzi non consentita una interpretazione estensiva, che finirebbe per violare il principio di tassatività delle azioni costitutive (art. 2908 c.c.).

Tale obiezione fondamentale è stata però condivisibilmente superata affermando che, se è stato il legislatore a concedere tutela cautelare in forma di revoca dell'amministratore della s.r.l., al legislatore stesso deve allora ricondursi anche la previsione, implicita ma inequivocabile, della corrispondente domanda di merito, avente ad oggetto appunto la revoca dell'amministratore ⁽³⁾.

La domanda cautelare in esame va quindi ricondotta nel novero delle misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, misure alle quali non si applica il primo comma dell'art. 669 novies c.p.c. e che dunque sono destinate a mantenere la loro efficacia anticipatoria indipendentemente dalla instaurazione del giudizio di merito e dalla eventuale estinzione dello stesso (ex art. 669 octies, sesto e ottavo comma, c.p.c.).

II) Nomina di un curatore speciale

Nell'udienza del 28.03.2017 è stato ritenuto insussistente il conflitto di interesse tra la Società e l'amministratore che ne ha la rappresentanza legale (Fernanda Marinello), dedotto da parte ricorrente quale presupposto per ottenere la nomina di un curatore speciale.

La decisione va confermata e, alla luce delle considerazioni svolte al paragrafo I), può essere ulteriormente precisata. Ed invero il superamento della lettura del rimedio cautelare in esame come necessariamente iscritto nell'orbita dell'azione di responsabilità, con la conseguente possibilità di prospettare danni solo potenziali al patrimonio sociale, viepiù esclude che possa ritenersi sussistente *in re ipsa* il dedotto conflitto, per il solo fatto che uno degli amministratori di cui si richiede la revoca sia anche il legale rappresentante della Società.

²⁾ Trib. Lucca, 13.9.2007, in *Giur. Comm.*, 2009, II, 206, nonché la costante giurisprudenza di questo Tribunale, tra cui, ad esempio: Trib. Milano, ord. 24.03.2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it; Trib. Milano, ord. 22.04.2016, in www.giurisprudenzadelleimprese.it

³⁾ Trib. Roma, 31.3.2004, *R. Not.*, 2004, II, 768; Corte Cost., sent. n. 481 del 2005.



Infatti, a fronte dell'addebito di comportamenti in tesi inadempienti che siano – come nel caso di specie – essenzialmente riferiti a doveri organizzativi concernenti la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio nonché, in modo generico, l'andamento negativo della società in una fase di presunta perdita del capitale sociale e di solo parziale reintegrazione del medesimo, ma senza una specifica indicazione del danno direttamente provocato al patrimonio sociale come conseguenza diretta dei suddetti comportamenti, non si appalesa, in linea generale e di principio, un conflitto tra la sfera patrimoniale dell'amministratore-persona fisica e la sfera patrimoniale della società, talchè, salvo particolari situazioni – che devono essere specificamente allegate dall'istante – esso conflitto non è ravvisabile. Né si può dimenticare che il danno potenziale alla società non è generativo, secondo i principi, di un obbligo risarcitorio in favore della società stessa.

Invero il conflitto può derivare da una domanda del ricorrente/attore che determini un contrasto tra un interesse sociale della società (es.: il diligente adempimento dei doveri gestori; il mantenimento in carica dell'amministratore diligente; l'integrità del proprio patrimonio) e un interesse extrasociale (dunque personale) dell'amministratore (es.: il mantenimento della carica in vista della tutela della propria partecipazione o della percezione dell'emolumento), non invece quando la domanda metta in dubbio la soddisfazione di interessi tutti iscrivibili sul piano sociale (es., come detto, diligente adempimento dei doveri gestori o mantenimento in carica dell'amministratore) e perciò rispetto ai quali non si determina un conflitto tra società che ne è titolare e amministratore che esercita le relative funzioni, ma solo una controversia di merito sulla lesione o no di quell'interesse, controversia rispetto alla quale la posizione dell'amministratore non collide con quella della società.

Tali situazioni possono essere costituite, ad esempio, o dal ravvisarsi, nella singola situazione, di un mandato "in rem propriam" dell'amministratore/legale rappresentante, che sia anche socio – cioè mandato anche a tutela del valore e della redditività della propria partecipazione (es.: caso di s.r.l. i cui soci siano tutti anche amministratori) -, ovvero nel riconoscimento di un compenso per l'attività di amministratore.

E' poi il caso di aggiungere che il problema del conflitto di interessi si pone non già rispetto a tutti gli amministratori indistintamente e genericamente, ma, come emerge dal testo dell'art. 78 c.p.c., solo nei confronti di quello che abbia anche poteri di rappresentanza.

Orbene, nel caso di specie il ricorrente non ha dedotto alcuna specifica ragione di conflitto rispetto al legale rappresentante (Fernanda Marinello) e quelle sopra indicate a titolo esemplificativo non sono ravvisabili nel caso di specie per i motivi già espressi nell'ordinanza emessa all'udienza del 28.03.2017, che si intende qui integralmente richiamata.



III) *Fumus Boni Iuris*

Marco Marinello ha agito, in qualità di socio titolare del 26,63% del capitale sociale di Plas Mec s.r.l., per ottenere la revoca cautelare di tutti i componenti del CdA della Società, imputando all'organo gestorio una pluralità di addebiti idonei, nella prospettiva del ricorrente, a dimostrare il *fumus* circa la sussistenza di gravi irregolarità gestionali.

L'art. 2476 comma 3 c.c. richiede infatti, perché sia adottato su richiesta anche del singolo socio il provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, che questi si sia reso responsabile di "gravi irregolarità nella gestione", foriere in quanto tali, nella stessa valutazione astratta operata dal legislatore, di un danno potenziale.

Le irregolarità, come noto, possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto e divengono presupposto di revoca solo se qualificate "gravi".

Sebbene la norma parli di irregolarità "di gestione" non è dubbio che tale termine debba ritenersi comprensivo dell'inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all'amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali ⁽⁴⁾, ma anche quelli relativi al funzionamento dell'organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario.

In punto di fatto, il ricorrente ha censurato la condotta dell'organo amministrativo deducendo, in via di necessaria sintesi, che l'organo deputato al governo della Società: i) non avrebbe assunto alcuna iniziativa gestionale tesa ad impedire il progressivo "tracollo industriale, finanziario e patrimoniale" della Società, omissione che, in concreto, avrebbe dapprima determinato l'erosione del patrimonio netto ed infine, nel 2016, la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale; ii) avrebbe agito in modo disinformato, in conflitto di interessi e senza la predisposizione di "strumenti programmatici fondamentali per la gestione di un'azienda industriale"; iii) avrebbe violato, in diverse circostanze, i diritti di informativa riconosciuti dalla legge al socio di minoranza ai sensi e per gli effetti dell'art. 2476, co. 2 c.c., sia con riguardo alle richieste notizie in merito allo svolgimento degli affari sociali, sia in punto di esatta rappresentazione della situazione contabile della Società, tanto da costringere il socio a sottoscrivere un aumento di capitale senza l'adeguata base informativa; iv) non avrebbe correttamente contabilizzato le voci di bilancio relative agli oneri finanziari (con violazione del principio di competenza) e alle imposte anticipate (contabilizzate in

⁴⁾ Ci si riferisce agli atti materiali (es.: organizzazione dell'azienda, sua collocazione nello spazio, elaborazione di programmi economici, business plan, budget, ecc.) od agli atti giuridici il cui compimento è necessario al raggiungimento dello scopo sociale (es.: contratti necessari per fornire all'impresa i necessari fattori di produzione; contratti necessari per svolgere in sicurezza l'attività di impresa; contratti relativi alla commercializzazione e distribuzione dei prodotti; assolvimento degli obblighi fiscali, previdenziali, amministrativi, ecc.).



violazione del principio contabile OIC 25); v) avrebbe fornito al sindaco unico una situazione contabile al 31.08.2016 non veritiera e non avrebbe puntualmente adempiuto agli obblighi tributari gravanti sulla Società; vi) avrebbe erroneamente formato la nota integrativa al 30.09.2016; vii) avrebbe infine omesso gli adempimenti *ex lege* previsti dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. non provvedendo, peraltro, ad annotare nel Registro delle Imprese l'intervenuta causa di scioglimento della Società e non depositando preventivamente la documentazione richiesta dal secondo comma dell'art. 2482 bis.

Per effetto, in particolare, delle violazioni contabili addebitate il risultato negativo della gestione sociale risulterebbe gravemente alterato dal Cda di talchè il patrimonio netto "doveva risultare negativo per una misura ben maggiore e vicina ad € 600.000,00", con la conseguenza che la delibera di azzeramento delle perdite e aumento di capitale del 26.1.2017 avrebbe in realtà ricostituito il capitale sociale in forma meramente fittizia.

Va precisato che le diffuse ed articolate censure del ricorrente si inseriscono in una dinamica segnata da forte conflittualità che non mette conto di essere analizzata nella presente sede, ma che rappresenta pur sempre lo sfondo sul quale occorre necessariamente collocare l'invocata tutela cautelare.

Marinello ha infatti ricoperto la carica di amministratore di Plas Mec dal 23 giugno del 2000 sino all'8 marzo del 2013, data in cui è stato revocato dall'incarico (sarebbe stato poi licenziato, insieme con la moglie Cinzia Vidale, il 18 aprile 2013). In particolare, non è controvertibile la circostanza secondo cui Marinello ha successivamente assunto un ruolo di rilievo nella società Promixon s.r.l (direzione generale e vendite) costituita in data 26 giugno 2013, partecipata al 100% da Promixon SA (società di diritto svizzero) ed amministrata dalla stessa Cinzia Vidale. Trattasi di una società concorrente dell'odierna resistente e destinataria, insieme a Marinello, di un provvedimento cautelare di sequestro ed inibitoria emesso dal Tribunale di Milano (doc. 49 e 51 ricorrente). Anche la Plas Mec è stata oggetto, a seguito di un'iniziativa cautelare di Promixon, di un'ordinanza inibitoria di ogni ulteriore attività denigratoria emessa dal Tribunale di Busto Arsizio (doc. 52 ricorrente).

* Nel merito la tutela cautelare invocata non è assistita da *fumus* di fondatezza.

Va preliminarmente evidenziato che, nel ricorso, le censure del ricorrente risultano talvolta giustapposte con parti meramente narrative o descrittive, talaltra ripetute ed ulteriormente circostanziate in punti dedicati alla disamina di addebiti diversi, di talchè risulta tutt'altro che



agevole la precisa perimetrazione delle doglianze formulate, a tutto svantaggio di una corretta dialettica processuale.

In ogni caso, risultano sufficientemente convincenti, almeno nella prospettiva di cognizione sommaria da cui vengono in questa sede scrutinati i fatti di causa, le difese formulate dalle parti resistenti.

Ed invero:

- 1) L'addebito relativo alla negligenza *sub specie* di agire non informato con cui gli amministratori avrebbero monitorato l'andamento della Plas Mec, non assumendo "alcun tipo di azione e/o iniziativa tesa ad invertire l'andamento negativo della Società", nonchè le dedotte circostanze secondo cui il CdA opererebbe in assenza di un piano industriale e di una programmazione della gestione finanziaria, non hanno fondamento. La prima deduzione, infatti, si rivela segnata da genericità e per l'effetto risulta in tensione sia con la lettera della legge, che richiede l'allegazione specifica di gravi irregolarità gestionali, sia, su un piano più generale, con la c.d. *business judgement rule*. In tale prospettiva poi, è del tutto inconferente il rilievo del ricorrente sull'eccessivo incremento delle rimanenze di magazzino, dato che risulta, peraltro, estrapolato non considerando l'intero anno di esercizio. La seconda deduzione, invece, è nella sostanza infondata in quanto i resistenti hanno documentato di avere concluso in data 28.09.2016 un contratto di consulenza avente ad oggetto un'analisi dei dati economici e gestionali della società (doc. 41-ter resistenti) e in data 9.12.2016 un contratto di consulenza con focus più tecnico, calibrato sulle attività di gestione dei materiali e sulla gestione delle commesse (doc. 41-quater resistenti). Non sorprende, dunque, che nella comunicazione del 14 febbraio 2017 inviata dalla Società al ricorrente il piano industriale venga indicato come suscettibile di modifiche ed integrazioni in quanto ancora in fase di studio e di prima implementazione. Infine, l'organo amministrativo ha riferito di aver iniziato a predisporre una relazione infrannuale al 30 settembre al fine precipuo di monitorare con maggior tempestività l'andamento della Società, decisione che risulta, ad avviso del Tribunale, espressiva dell'intendimento dell'organo gestorio di rafforzare i flussi informativi.
- 2) L'addebito relativo alla mancata ostensione della situazione economico patrimoniale al 31.08.2016, quello in ordine all'omessa informazione del socio circa la sussistenza alla data del 2.11.2016 di eventuali perdite che potessero determinare l'azzeramento e/o l'abbattimento del capitale e quello formulato con riguardo alla mancata evasione delle richieste di esibizione documentale di cui alla lettera del ricorrente del 20.01.2017 (doc. 35 ricorrente) sono del pari infondati. Sul punto occorre viepiù precisare che i doveri generali di buona fede e correttezza conformano il diritto potestativo di cui all'art. 2476, co. 2 c.c. e ne impediscono in ogni caso un



esercizio finalizzato a gravare la gestione societaria con una mole di reiterati adempimenti formali ovvero a svantaggiare la società stessa nei rapporti con imprese concorrenti⁵. Ciò detto, la richiesta di informazioni del 2.11.2016 è stata prontamente riscontrata in data 11.11.2016 e sostanzialmente evasa in data 13.12.2016 con l'invio di una situazione contabile provvisoria al 30.09.2016, più aggiornata rispetto a quella richiesta dal ricorrente (31.08.2016). La circostanza, poi, secondo cui la Società avrebbe disposto di una situazione economico patrimoniale già al 31.08.2016 è smentita dal rilievo che, a quella data, risultava redatta solo una mera scheda contabile (doc. 46 resistenti). Peraltro, a fronte di ulteriori contestazioni e richieste informative formulate dal ricorrente con comunicazione del 20.12.2016, la Società ha ulteriormente fornito, con un sufficiente grado di precisione e in modo complessivamente esauriente, le informazioni richieste, sia con la nota del 5.01.2017 sia, soprattutto, con la lettera firmata dal sindaco Dott. Renzo Ronzi datata 12.01.2017 (doc. 51 resistenti) e con la comunicazione del 14.02.2017 (doc. 43 ricorrente), entrambe molto specifiche e dettagliate. Non può dunque ritenersi fondatamente dimostrata una violazione grave dei diritti di informativa del socio di minoranza.

- 3) Gli addebiti relativi alle dedotte irregolarità contabili (in via segnata: oneri finanziari sottostimati, imposte anticipate sovrastimate ed irregolarità nella redazione della nota integrativa), pur connotati da specificità, non risultano, almeno nella prospettiva di una cognizione sommaria, suscettibili di essere positivamente valorizzati.

Occorre anche in questo caso premettere che la concessione della tutela cautelare qui azionata non può essere correlata in modo automatico all'eventuale rilevazione di un qualsivoglia vizio contabile, essendo invece del tutto escluso un meccanico riflesso tra (possibile) errore contabile, anche capace di riflettersi sulla validità di una delibera di bilancio, ed irregolarità gestionale grave imputabile agli amministratori ex art. 2476, co. 3 c.c. Nella presente prospettiva, invero, l'errore contabile, ove pure fosse effettivamente riscontrabile, non può che essere apprezzato in funzione presuntiva, quale dato dal quale potenzialmente inferire la sussistenza di una condotta gestionale degli amministratori segnata da gravi irregolarità.

Ciò detto e muovendo dall'addebito in punto di oneri finanziari, risulta da un lato credibile la deduzione difensiva secondo cui la (peraltro trascurabile, poche migliaia di euro) differenza registratasi tra il documento contabile al 31.12.2016 e la situazione patrimoniale predisposta dalla Società al 30.09.2016 sia da imputare a registrazioni rilevate per competenza; dall'altro, è vero che la situazione contabile consegnata al Sindaco in data 31.10.2016 evidenziava un significativo aumento degli oneri finanziari (pari a circa € 63.000,00 in più rispetto all'importo

⁵) Tribunale di Milano, ordinanza dell'8 maggio 2014, in www.giurispudenzadelleimprese.it



registrato al 30.09.2016), ma ciò si è verificato, aderendo sul punto alla ricostruzione offerta dai resistenti, perchè tra gli oneri finanziari sono stati accorpati costi che nella situazione patrimoniale del settembre erano stati contabilizzati in una diversa voce, con applicazione, peraltro, delle rettifiche di competenza (doc. 50 resistenti). Passando quindi alle imposte anticipate, contabilizzate in € 312.044 al 30.09.2016 e, nella tesi dell'attore, non stornate dagli amministratori in aperta violazione del principio contabile OIC 25, occorre precisare che: i) i resistenti hanno chiarito che la voce in esame è stata in prevalenza formata (per € 246.368,00) in relazione a un accantonamento pari a € 895.885,00 effettuato nel 2012 con la voce Fondo controversie legali e, per il residuo (pari a € 65.676,00), essenzialmente dalla stima delle imposte anticipate calcolate su tre quote di ammortamento del fabbricato; ii) parte ricorrente non contesta la quantificazione della voce del Fondo accantonato a copertura dei rischi legali cui sono direttamente correlate le imposte anticipate, quanto l'impossibilità di un concreto recupero; iii) è vero che nella relazione sulla gestione, alla data della suddetta contabilizzazione (doc. 32 ricorrente), lo stesso Cda rilevava un peggioramento nell'andamento della Società, tale da mettere in dubbio la prosecuzione dell'attività e quindi la realizzazione di utili, ma non è meno vero che la stessa relazione indicava altresì un possibilità di rilancio, con concreta perseguibilità di un risultato economico positivo dal 2018. Orbene, può quindi conclusivamente ritenersi che le imposte differite attive non sono state stornate a seguito di una valutazione di tipo prognostico in ordine alla possibilità per la Società di generare utili in un futuro di breve/medio periodo. In sede di sommaria cognizione, tale decisione contabile è difficilmente contestabile nella sua correttezza intrinseca, specie allorchè non faccia difetto un sostrato motivazionale sufficientemente esaustivo (cfr. punto 5 della Relazione sulla Gestione) e tale motivazione sia ricollegata alle risultanze dell'attività di consulenza aziendale e strategica che diligentemente gli amministratori hanno affidato a consulenti esterni della cui competenza nemmeno il resistente ha dubitato. Comunque pare improprio, in questo caso, convertire tale giudizio prognostico in termini di grave irregolarità gestionale.

Ne consegue che, allo stato, non sussistono elementi sufficienti per affermare, almeno nella prospettiva della valutazione cautelare qui richiesta, che l'aumento di capitale intervenuto in data 26.1.2017 abbia ricostituito il capitale sociale in forma meramente fittizia.

Risultano altresì infondate e comunque non idonee ad integrare forme di irregolarità gestionali gravi, le doglianze relative alla formazione della Nota Integrativa con riguardo, in particolare, all'omessa composizione dei "crediti verso altri" (dettagliati, anche se solo per categorie e aree geografiche, nelle pagine 11, 12 e 17 della Nota Integrativa), all'omesso dettaglio degli accordi fuori bilancio (invece indicati a pagina 29 della Nota) e all'omesso prospetto previsto dall'art.



2427, co. 1, n. 14 lett. a) e b) (omissione giustificata dalla Società richiamando p. 33 della Nota integrativa e dichiarando che non si è proceduto nella frazione dell'esercizio alla rilevazione di imposte e tasse anticipate, essendo la norma riferita alla rilevazione di differenze maturate nel corso di tutto l'esercizio).

- 4) In ordine all'addebito relativo alle consegna al sindaco di prospetti falsi alla data del 31.08.2016 e al mancato pagamento dei tributi, basti dire che il documento consegnato dalla Società al Sindaco era finalizzato a valutare la tenuta delle scritture contabili e non già a rappresentare in modo completo lo situazione della Società (che sarebbe comunque stata, da lì a poco, cristallizzata alla data del 30.09.2016). Con riferimento invece alla seconda circostanza, la Società si avvalsa del ravvedimento operoso per la mensilità di agosto 2016.
- 5) Anche gli addebiti relativi alle asserite omissioni in ordine agli adempimenti previsti dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c. sono infondati.

Ed invero risulta innanzitutto ultronea la considerazione del ricorrente secondo cui l'attivazione della procedura ex art. 2482 ter c.c. "è stata sicuramente preceduta da una riduzione del capitale oltre un terzo di cui all'art. 2482 bis c.c.", posto che uno dei presupposti della fattispecie in esame è, appunto, la perdita di oltre un terzo del capitale sociale.

Come affermato poi dallo stesso ricorrente, al 31.12.2015 il patrimonio netto della società ammontava ad € 521.523,00 con la conseguenza che la progressiva e definitiva erosione del patrimonio si è consumata nel corso del 2016 ed è stata puntualmente cristallizzata in data 30.09.2016.

Può inoltre del tutto prescindere dall'esaminare le contestazioni relative al mancato deposito della documentazione societaria prevista dall'art. 2482 bis, co. 2, nonché le contrapposte eccezioni dei resistenti secondo cui la previsione statutaria di deroga (art. 5.2 dello Statuto) andrebbe riferita anche alle ipotesi di convocazione dell'assemblea ex art. 2482 ter, in quanto l'assemblea originariamente fissata in data 12.01.2017 (doc. 21 ricorrente) è andata deserta per assenza di tutti i soci. Che ciò sia avvenuto, come sostiene il ricorrente, per ritardare ulteriormente l'adozione dei provvedimenti di ricostituzione del capitale, risulta meno credibile -considerata la data di riconvocazione- della circostanza addotta dai resistenti, secondo cui l'assemblea è stata invece disertata dai soci proprio per non pregiudicare la partecipazione informata del Marinello (in accoglimento, quindi, della doglianza formulata dal ricorrente con la nota del 10.01.2017).

L'assemblea è stata quindi riconvocata per il 26.01.2017 e, con nota del 12.01.2017, la Società ha trasmesso al ricorrente: i) la constatazione di mancata presentazione all'assemblea generale ordinaria; ii) il bilancio infrannuale al 30.09.2016 e la relativa nota integrativa; iii) la relazione



sulla gestione della situazione patrimoniale chiusa al 30.09.2016; iv) le osservazioni del sindaco unico alla relazione sulla situazione patrimoniale della società a seguito di diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale in conseguenza di perdite e propria relazione alla situazione al 30.09.2016. Trattasi, in sostanza, della documentazione prevista dal comma secondo dell'art. 2482-bis. Il capitale sociale è stato dunque ricostituito in € 100.000,00 e, peraltro, il ricorrente ha sottoscritto l'aumento di capitale solo in data 15.02.2017 (essendo stata la sua quota sottoscritta, sotto condizione risolutiva, dagli altri soci), disponendo dunque di tempo ulteriore per valutare l'opportunità di aderire alla ricapitalizzazione della Società. Avendo poi optato per l'attivazione della procedura ex art. 2482 ter c.c., sugli amministratori non gravava alcun obbligo di accertamento ed iscrizione della causa di scioglimento della Società (art. 2484, co. 1, n. 4).

In forza delle superiori considerazioni, il ricorso deve essere rigettato con conseguente assorbimento di ogni ulteriore considerazione in ordine sia al *periculum* sia alla domanda relativa alla regolazione del diritto di voto.

* Il regime delle spese di lite segue il principio di soccombenza (art. 669 septies comma 2 c.p.c.), talché il ricorrente Marco Marinello deve essere condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti chiamati in giudizio e regolarmente costituiti, spese che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, non sussistendo, invece, i presupposti per accogliere la domanda di condanna ex art. 96, c. 3 c.p.c.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669 bis e ss., 2476 comma 3 c.c.,

I)RESPINGE il ricorso.

II) CONDANNA il ricorrente MARCO MARINELLO alla rifusione delle spese processuali, in favore di PLAS MEC s.r.l., LUCIA DESPERATI, FERNANDA MARIA MARINELLO, MASSIMO RABBACHIN, PAOLA MARINELLO e MASSIMO GRIGOLON, spese che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Si comunichi.

Milano, 17 maggio 2017

IL GIUDICE

Pagina 11



ANGELO MAMBRIANI

Pagina 12

